



Decisione n. 1991 del 13 novembre 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio composto dai signori

Prof. M. Rispoli Farina – Presidente

Prof. Avv. Giuseppe Guizzi - Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. Gustavo Olivieri – Membro Relatore

nella seduta del 20 maggio 2019, in relazione al ricorso n. 2019, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il ricorrente espone di avere effettuato, tra il 2013 e il 2015, alcune operazioni d’investimento in azioni e obbligazioni dell’intermediario resistente, per un controvalore complessivo di euro 99.353,45. Le operazioni di acquisto dei titoli sarebbero avvenute dietro “espressa raccomandazione scritta” dell’intermediario, come si evincerebbe da una mail del 7.11.2014 inviata da un funzionario della banca resistente allegata al ricorso.

Il ricorrente lamenta che, in occasione dell’acquisto dei titoli, l’intermediario avrebbe violato gli obblighi informativi, di correttezza e di trasparenza previsti dalla normativa vigente omettendo di segnalare la rischiosità dei titoli, la loro illiquidità, la inadeguatezza dell’investimento proposto rispetto al profilo del cliente, nonché la concentrazione eccessiva del rischio su un unico intermediario. Inoltre, il ricorrente lamenta di aver subito uno scavalcamento nell’ordine cronologico delle vendite delle proprie azioni, atteso che ordini successivi al suo

sarebbero stati eseguiti, mentre quelli impartiti dal ricorrente rispettivamente in data 4.3.2016 e 3.8.2016 sarebbero rimasti inevasi.

Di conseguenza il ricorrente, previa riunione del presente ricorso con quelli di analogo tenore presentati dai suoi familiari, chiede al Collegio di accertare l'inadempimento della banca resistente agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di servizi finanziari e per l'effetto condannare la stessa a restituire la somma di euro 99.353,45, oltre a interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria.

2. L'intermediario, dal canto suo, si difende eccependo la infondatezza degli addebiti mossi nei suoi confronti dal ricorrente. In particolare, la banca resistente ritiene di aver correttamente profilato il cliente attraverso la somministrazione di un questionario dal quale emergeva un profilo di rischio medio. Il cliente sarebbe stato poi edotto della esistenza di un conflitto d'interessi all'atto di adesione all'aumento di capitale della banca.

Quanto alle informazioni contenute nella mail inviata dal funzionario al ricorrente, la banca sostiene trattarsi di iniziativa del tutto personale, non condivisa e arbitrariamente assunta dal dipendente.

In ogni caso la banca rileva che al momento dell'acquisto delle azioni, i titoli non erano classificabili come illiquidi e che il successivo incremento del grado di rischio ad essi collegato (da medio a medio-alto) sarebbe stato tempestivamente comunicato al ricorrente.

La banca segnala inoltre che il ricorrente ha venduto in data 13.10.2016 le obbligazioni BPB 6,5% acquistate nel 2014 realizzando un importo di euro 33.592,49 e che, in relazione alle azioni tuttora detenute in portafoglio, avrebbe percepito dividendi per complessivi euro 279,46.

Infine la banca ritiene non provato l'asserito scavalco dell'ordine di vendita dei titoli impartito dal ricorrente e conferma la correttezza del proprio operato anche in quella occasione. Pertanto l'intermediario conclude chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

3. Preliminarmente il Collegio ritiene di non poter accogliere l'istanza di riunione del presente ricorso con quelli di analogo contenuto proposti dai familiari del ricorrente. Si tratta infatti di posizioni contrattuali distinte ed anche le circostanze poste a fondamento dei singoli ricorsi meritano di essere partitamente considerate ai fini del decidere.

4. Nel merito, il ricorso è fondato e merita di essere accolto entro i limiti di seguito rappresentati.

Fondata risulta, in primo luogo, la doglianza relativa al mancato assolvimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario. Infatti quest'ultimo, in occasione dell'acquisto dei titoli in contestazione, si è limitato a sottoporre al cliente un questionario di profilatura ed a richiamare la sua attenzione sulle previsioni contenute nello Statuto sociale e nel prospetto informativo relativo all'aumento di capitale 2014. Si tratta, all'evidenza, di comportamenti inadeguati a dimostrare l'effettivo ed efficace rispetto degli obblighi di cui si discute da parte dell'intermediario. Infatti, come già ritenuto dal Collegio in precedenti decisioni, *“la mera pubblicazione e messa a disposizione di un prospetto di offerta non è sufficiente a far ritenere che siano correttamente adempiuti gli (ulteriori e finalisticamente differenziati) obblighi di informazione che l'intermediario in quanto tale è tenuto ad osservare nei confronti della clientela”* (ACF, dec. n. 71 del 6.10.2017). Nel caso di specie, la violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario appare confermata dal contenuto della mail allegata dal ricorrente, nella quale un funzionario della banca prospettava l'acquisto delle azioni dell'intermediario *“come un investimento particolarmente sicuro e vantaggioso”*, sostenendo che tali azioni *“venivano scambiate in un mercato interno di negoziazione con obbligo di realizzo del capitale entro 90 gg. dall'inserimento dell'ordine”*.

Il contenuto falso e decettivo delle informazioni contenute nella mail sopra riportata – che in effetti parte resistente non contesta - configura un comportamento gravemente scorretto che, oltre ad essere pienamente riferibile all'intermediario in virtù dei principi generali in tema di responsabilità dell'imprenditore, ha verosimilmente condizionato la decisione del ricorrente

d'investire nei titoli della banca. Il che sarebbe già da solo sufficiente a dimostrare la responsabilità dell'intermediario per la violazione degli obblighi informativi nei confronti della clientela.

5. Tuttavia, vi sono anche ulteriori profili che militano per la fondatezza del presente ricorso. Tra questi, mette conto citare, in primo luogo, la non corretta profilatura del cliente da parte della banca. Dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente, secondo l'intermediario, sarebbe dotato di una "competenza specifica in ambito finanziario in forza degli studi e della professione svolta"; un profilo che non collima affatto – ed anzi, stride apertamente - con il titolo di studio, con la professione svolta e con l'assenza di precedenti esperienze d'investimento del ricorrente.

Inoltre, non risultano rispettati gli specifici obblighi d'informazione relativi al carattere illiquido dei titoli acquistati dal ricorrente. La Banca si limita in proposito ad affermare apoditticamente che al momento della loro emissione i titoli acquistati dal ricorrente non sarebbero stati illiquidi, senza tuttavia fornire alcun elemento atto a suffragare tale allegazione e a dimostrare l'effettivo grado di liquidità delle azioni a quella data (conf. Dec. ACF n. 380 del 13.4.2018).

Ancora, le operazioni d'investimento di cui si discute appaiono manifestamente inadeguate non solo per l'evidente scarto esistente tra il profilo del ricorrente e la intrinseca, elevata rischiosità dei titoli da lui acquistati; ma anche per l'eccessivo grado di concentrazione dell'investimento (100%) sui titoli di un unico emittente.

Non sembra invece dimostrato neppure in via presuntiva – e deve in ogni caso ritenersi assorbito – il motivo di doglianza costituito dal presunto "scavalco" dell'ordine di vendita impartito dal ricorrente.

7. La ravvisata violazione degli obblighi gravanti sull'intermediario resistente, induce il Collegio a ritenere che il ricorrente abbia diritto di ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza di tale inadempimento, che qui si quantifica nella somma investita, pari ad euro 99.353,45, al netto dei dividendi percepiti (euro 279,46) e del valore attuale delle azioni detenute in portafoglio (euro 26.565,56), e dunque pari ad euro 72.508,43. La somma così determinata deve essere rivalutata dalla data di acquisto delle azioni alla data dell'odierna

decisione, per una somma pari ad euro 2.164,11, e maggiorata di interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

PQM

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alla ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 74,672,54, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione. Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 6 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Marilena Rispoli